



CAPITANERIA DI PORTO - PESCARA

ORDINANZA N. 100/2018

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Il Comandante della Capitaneria di porto di Pescara

- VISTO:** il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 "Regolamento per l'esecuzione della L.14 luglio 1965, n.963 concernente la disciplina della pesca marittima" e ss.mm. e ii.;
- VISTO:** il D.M. 12 gennaio 1995 n.44 "Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi";
- VISTO:** il D.M. 1 dicembre 1998, n.515, "Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi" e ss.mm. e ii.;
- VISTO:** il D.M. 22 dicembre 2000 "Modificazioni al Decreto Ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";
- VISTO:** il D.Lgs. 26 maggio 2004, n.153 "attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38 in materia di pesca marittima";
- VISTO:** il Reg. (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO:** il D.Lgs. 9 gennaio 2012 n.4 "Misure per il riassetto della Normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.96" e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il D.M. 7 maggio 2012 recante il "Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998" ed il Dp. prot. n.0012551 in data 24 giugno 2013 con il quale la D.G. della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MIPAAF, al fine di garantire una gestione equilibrata ed un razionale prelievo della risorsa molluschi bivalvi, ha ritenuto ragionevole che il Consorzio stesso potesse continuare a svolgere le attività di carattere istituzionale, anche durante l'attuale fase di completamento dell'iter istruttorio inteso al rinnovo del predetto affidamento;
- VISTO:** il Dp. prot. n.14844 in data 23 agosto 2013 con il quale la D.G. della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti in ordine al contenuto delle Ordinanze di regolamentazione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTO:** il Reg. (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- VISTA:** l'approvazione della Nuova Mappa delle Acque della regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta "Venus gallina", Piano di Sorveglianza Sanitaria dei molluschi bivalvi e dei gasteropodi marini della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 854/2004, avvenuta con D.G.R. n. 807 in data 5/12/2014;
- VISTO:** il D.M. 24 luglio 2015, recante "l'Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante";
- VISTA:** la nota prot. n.6262 in data 13 aprile 2016 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" con la quale viene trasmessa la nuova cartografia che modifica le

zone di pesca nei banchi naturali di vongole nel Compartimento marittimo di Pescara, su richiesta del Co.Ge.Vo. Abruzzo;

VISTO: il Reg. (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016 che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane;

VISTO: il D.M. 27 dicembre 2016 "Adozione del Piano Nazionale di Gestione dei rigetti degli stock della Vongola *Venus spp. (Chamelea gallina)*";

VISTI: il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 ottobre 2009 che istituisce l'Area Marina Protetta denominata "Torre del Cerrano", il D.M. 28 luglio 2009 n.218 che adotta il "Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone di tutela all'interno dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano" ai sensi dell'art.19, comma 5 della legge n.394 del 1991, nonché il D.M. 12 gennaio 2017 n.11 che approva il "Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano";

VISTA: la propria Ordinanza n.84 in data 2 dicembre 2013 e ss.mm.ii. disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara;

VISTO: l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione e l'art. 97 del D.P.R. n. 1639/1968 - Regolamento di esecuzione della Legge n.963/1965;

VISTO: la nota del Co.Ge.Vo. Abruzzo del 12 novembre 2018 ed assunta al prot. n. 31796 in pari data, con la quale si richiede la modifica dell'Ordinanza;

RITENUTO: necessario aggiornare la locale disciplina dell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara;

ORDINA

Articolo 1

(modifiche all'Ordinanza 84/2013)

All'Ordinanza n°84/2013 in data 02/12/2013, così come successivamente variata, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) **All'Articolo 2** (giornate di pesca) è aggiunto il seguente punto 3:

3. Il Co.Ge.Vo. Abruzzo, qualora sopraggiungano motivi che dovessero impedire l'uscita per l'attività programmata nelle giornate già individuate ai sensi del comma precedente, ne darà comunicazione scritta (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa – fac-simile comunicazione in allegato 1, punto 1.1), entro e non oltre le ore 19.00 del giorno antecedente, ai non aderenti al consorzio, alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova), nonché al predetto Istituto scientifico.

b) **L'Articolo 3** (recupero ed anticipo delle giornate di pesca) è così sostituito:

1. Nell'ambito del numero massimo delle giornate di pesca settimanali stabilite ed in caso di mancata uscita in mare di tutte le "vongolare" operanti nel Compartimento Marittimo di Pescara, è permesso il recupero della giornata di pesca non effettuata.
2. Al pari, sempre nell'ambito del numero massimo delle giornate di pesca settimanali stabilito, è permesso l'anticipo della giornata di pesca.
3. Il Co.Ge.Vo. Abruzzo provvede a dare comunicazione scritta (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa - fac-simile comunicazione in allegato 1) dell'evenienza di cui ai precedenti punto 1. e punti 2 o 3., entro e non oltre le ore 15.00 del giorno antecedente la giornata di pesca, ai non aderenti al consorzio stesso, nonché alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova).

Articolo 2

(modifica allegato 1)

L'allegato 1 dell'Ordinanza n°84/13 in data 02/12/2013, in premessa citata, è sostituito con l'allegato 1 alla presente Ordinanza.

Articolo 3

(disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore dalle ore 00.00 del 29/11/2018
2. Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi della normativa vigente in materia di pesca.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.-

Pescara, 28/11/2018


IL COMANDANTE
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS

Allegato 1*(così modificato dall'Ord. 03/2014 e dall'Ord. 100/2018)*Alla Capitaneria di porto
65126 – PESCARA –Ufficio Circondariale Marittimo
64022 – GIULIANOVA –I.Z.S. "G. Caporale"
64100 – TERAMO –**Comunicazione n° _____/20_____**

(numero consecutivo annuale/anno di riferimento)

_____ (non consorziati)

OGGETTO: Comunicazione di variazione misure tutela pesca molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara.

Riferimento: Ordinanza n°84/13 in data 02/12/2013 della Capitaneria di porto di Pescara.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza in riferimento, lo scrivente Consorzio di gestione comunica, di seguito, le misure tecniche adottate dalle ore ____:____ del giorno ____/____/____ per tutela dei molluschi bivalvi:

- 1) nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ l'attività di pesca sarà effettuata nei giorni feriali di _____ (parere scientifico dell'I.Z.S. Caporale espresso con nota n. _____ in data ____/____/____) (Articolo 2 - giornate di pesca) - *(Comunicazione da effettuare entro e non oltre le ore 15:00 del venerdì antecedente)*;
- 1.1) nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ l'attività di pesca prevista nelle giornate di cui al punto 1) non sarà effettuata nel/i giorno/i di _____ - *(Comunicazione da effettuare entro e non oltre le ore 19:00 del giorno antecedente la mancata uscita)*;
- 2) nella settimana compresa tra il ____/____/____ ed il ____/____/____ l'attività di pesca non effettuata il giorno ____/____/____ (_____), sarà recuperata il giorno ____/____/____ (_____) (Articolo 3 - recupero ed anticipo delle giornate di pesca);
- 3) nella settimana compresa tra il ____/____/____ ed il ____/____/____ l'attività di pesca che non sarà effettuata il giorno ____/____/____ (_____), sarà anticipata al giorno ____/____/____ (_____) (Articolo 3 - recupero ed anticipo delle giornate di pesca);
- 4) nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ l'attività di pesca sarà effettuata nelle aree di pesca ____/____/____/____/____/____ (parere scientifico dell'I.Z.S. Caporale espresso con nota n. _____ in data ____/____/____) (Articolo 4 - aree di pesca);
- 5) l'attività di pesca dei molluschi bivalvi è consentita dalle ore ____:____ alle ore ____:____ con uscita dal porto non prima delle ore ____:____ (Articolo 5 - uscite in mare e sbarchi);
- 6) il fermo tecnico obbligatorio della pesca dei molluschi bivalvi per il corrente anno è individuato nel periodo compreso tra il ____/____/____ ed il ____/____/____ e tra il ____/____/____ ed il ____/____/____ (Articolo 6 - periodi di fermo obbligatorio dell'attività di pesca);
- 7) il quantitativo massimo pescabile giornalmente dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica è stabilito in:
 - kg. _____ (_____) di vongole (*Chamelea gallina*) contenute in numero massimo di _____ sacchi per un quantitativo massimo standard di Kg. _____ ciascuno, per le unità aventi a bordo n° _____ (_____) marittimi componenti l'equipaggio;
 - kg. _____ (_____) di vongole (*Chamelea gallina*) contenute in numero massimo di _____ sacchi per un quantitativo massimo standard di Kg. _____ ciascuno, per le unità aventi a bordo n° _____ (_____) marittimi componenti l'equipaggio,
(parere scientifico dell'I.Z.S. Caporale espresso con nota n. _____ in data ____/____/____) (Articolo 7 - quantitativo massimo pescabile);
- 8) il prodotto proveniente dall'attività di pesca dovrà essere sbarcato presso i previsti punti di sbarco esclusivamente tra le ore ____:____ e le ore ____:____ (Articolo 8 - punti di sbarco).

La presente comunicazione è fornita per la variazione delle misure meglio esplicitate nei punti _____ summenzionati, mentre i rimanenti punti risultano invariati rispetto la precedente comunicazione prodotta in data ____/____/____.-

_____, li _____

Il Presidente del Co.Ge.Vo. Abruzzo